

Domanda

Nell'Avviso il fabbisogno di capitale circolante è espressamente previsto tra le spese ammissibili "nel limite massimo del 40% delle voci da a) a f), ammissibile solo nell'ambito di applicazione del Regime de minimis" (art. B.3, comma 2, punto i, lett. h). Le disposizioni di dettaglio contenute nell'Allegato D.13.b – "Criteri per la rendicontazione delle spese" disciplinano puntualmente la rendicontazione delle principali tipologie di spesa progettuale. Si chiede pertanto di confermare:

- 1. che il fabbisogno di capitale circolante, debba essere indicato in fase di rendicontazione del Progetto, e con quali modalità;**
- 2. che, ai fini dell'applicazione dell'art. C.4.e, comma 3, la "spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione delle spese inerenti al Progetto" comprenda anche l'eventuale quota di capitale circolante ammessa, concorrendo al raggiungimento della soglia del 70% del valore del Minibond emesso.**

Risposta

1. Il fabbisogno di capitale circolante costituisce una spesa ammissibile del Progetto, in coerenza con l'art. B.3, comma 2, punto i, lett. h, nel limite massimo del 40% delle spese di cui alle lettere i.a) – i.f) ("investimenti in sviluppo aziendale"). In quanto componente del costo complessivo del Progetto, esso deve essere indicato sia in fase di presentazione della Domanda sia in sede di rendicontazione, come voce specifica del quadro economico, concorrendo alla determinazione delle "spese inerenti al Progetto".

In ragione della sua natura di fabbisogno finanziario generale, non direttamente ricollegabile a singoli beni o servizi individuabili in fattura, il capitale circolante non richiede la produzione di giustificativi di spesa analitici analoghi a quelli previsti per le voci materiali e immateriali dettagliate nell'Allegato D.13.b. È tuttavia necessario che l'importo dichiarato, rientri nei limiti percentuali previsti.

2. Ai fini dell'art. C.4.e, comma 3, la "spesa ammessa e approvata a seguito della verifica della rendicontazione delle spese inerenti al Progetto" è data dalla somma di tutte le voci di costo risultate ammissibili, ivi inclusa – ove presente e nel rispetto dell'art. B.3, comma 2, punto i, lett. h – la quota di fabbisogno di capitale circolante. Pertanto, nel confronto con la soglia del 70% del valore nominale del Minibond emesso si considera anche l'eventuale importo di capitale circolante che sia stato indicato, valutato e approvato in sede di rendicontazione, fermo restando il rispetto del limite del 40% rispetto alle spese di cui alle lettere i.a) – i.f).

Domanda

Gli arredi sono ammissibili tra le spese per "attrezzature" ai sensi del paragrafo B.3 del Bando?

Risposta

Ai sensi del paragrafo B.3 del Bando, sono ammissibili le spese per:

"acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware".

La nozione di "attrezzature" è interpretata in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER) quale attivo materiale strumentale durevole destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, funzionale all'ampliamento della capacità aziendale, alla diversificazione della produzione o a un cambiamento sostanziale del processo organizzativo o distributivo.

Nel caso di imprese operanti nei settori HO.RE.CA. e retail, possono essere considerati ammissibili gli arredi che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche:

- costituiscono beni strumentali durevoli iscritti tra gli attivi materiali dell'impresa;
- sono funzionali allo svolgimento operativo dell'attività (es. somministrazione, preparazione, esposizione, stoccaggio, vendita);
- risultano necessari all'attivazione o all'ampliamento della capacità operativa o distributiva;
- sono integrati o funzionalmente collegati ai processi aziendali (es. gestione digitale dello stock, sistemi POS, CRM, tracciabilità, gestione comande, sistemi di pagamento).

A titolo esemplificativo (non esaustivo), possono rientrare tra le attrezzature:

- banchi operativi e banconi cassa integrati a sistemi POS;
- scaffalature strutturali e sistemi modulari di stoccaggio;
- strutture espositive tecniche funzionali alla gestione dei flussi di merce;
- arredi tecnici per cucina, laboratorio o somministrazione;
- infrastrutture funzionali alla digitalizzazione del punto vendita.

Tali beni non sono qualificabili come meri elementi estetici, bensì come attrezzature operative funzionali al ciclo produttivo o distributivo dell'impresa.

Restano esclusi:

- elementi decorativi o ornamentali;
- componenti di interior design non funzionali al ciclo operativo;
- arredi di mero carattere estetico o rappresentativo;
- elementi destinati esclusivamente a migliorare l'immagine o l'ambiente, senza incidenza sulla capacità operativa.